

ART. 4 – Privacy

L'attività verrà svolta nel rispetto della normativa sulla Privacy, in riferimento agli obblighi imposti dal Dlg n.196/03, successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati personali, secondo il modello e la clausole predisposte dal Comune di Firenze, il proprio Legale Rappresentante o chi per esso.

ART. 5 – Spese

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, sarà corrisposto all'Associazione l'importo di € 50.232,00 che sarà liquidato in due tranches di cui una pari al 50% all'inizio delle attività e una, ovvero il rimanente 50% al termine della realizzazione del progetto, dietro presentazione di idonei documenti giustificativi e relativa nota riepilogativa di rendiconto di tutte le spese sostenute. Al pagamento di tali importi verrà provveduto entro 90 giorni dal ricevimento delle rispettive note di debito con le modalità in uso presso l'ASP.

ART. 6 – Durata

La presente convenzione ha decorrenza dal 15/11/2011 al 31/03/2012. La data di ultimazione potrà essere altresì prorogata secondo disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale mediante opportuno provvedimento, con il quale, fra l'altro, sarà garantita la spesa occorrente.

Gli operatori dell'Associazione potranno comunque anticipare e/o prorogare di due o tre giorni la loro presenza rispetto al periodo previsto per l'adempimento delle operazioni di preparazione e smantellamento del servizio.

ART. 7 – Normativa gestionale

L'Associazione, sulla base di modulistica convenuta tra le parti, deve trasmettere giornalmente all'Ufficio Coordinamento del Polo Marginalità i dati relativi agli ospiti inseriti.

La modulistica utilizzata dagli operatori del Centro ingressi dovrà recare esclusivamente il logo e l'intestazione del Comune di Firenze e dell'ASP Firenze Montedomini.

Tutti i dati relativi agli ospiti sono di proprietà del Comune di Firenze e potranno essere concessi per altre finalità solo su autorizzazione dello stesso.

L'Associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.

Presso la sede dell'ASP posta in Firenze – Via de' Malcontenti n.6 – è conservata in atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione.

L'ASP, attraverso il proprio Responsabile designato, procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

ART. 8 – Locali - attrezzature

Per lo svolgimento delle attività gestionali oggetto della presente convenzione, l'Associazione utilizzerà i locali indicati al precedente Art.2 sulla base dei rispettivi verbali e/o altri documenti sottoscritti per accettazione da ambo le parti al momento dell'attivazione del servizio.

ART. 9 – Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a :

1. garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
2. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
3. garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs 626/94 e sue successive modifiche;
4. presentare, non oltre 10 giorni dall'inizio dell'attività, l'elenco nominativo degli operatori preposti, con rispettivi ruoli e orari di servizio, nonché una copia conforme all'originale della polizza assicurativa richiamata dal precedente articolo n.3;
5. garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico, costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di necessità.

ART. 10 – Inadempienze

L'ASP, attraverso il proprio Responsabile designato, svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall'ASP per iscritto entro i 14 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione l'ASP ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione.

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

ART. 11 – Disposizioni finali

La presente scrittura privata, costituita da n.11 articoli, sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.

PER L'ASP FIRENZE MONTEDOMINI

PER L'ASSOCIAZIONE